



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA "PICCOLI PASSI" DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - PERIODO 01/09/2026-31/08/2029

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Destinatari delle attività dell'appalto

Art. 3 - Valore dell'appalto e monte ore

Art. 4 – Durata dell'appalto

Art. 5 – Prestazioni oggetto dell'appalto/specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali

Art. 6 - Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Art. 7 – Clausola sociale

Art. 8 – Patto di integrità

Art. 9 - Codice di comportamento

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'appaltatore

Art. 11 - Ambito di realizzazione / carattere del servizio

Art. 12 – Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto dell'appalto –
Procedure di reclamo

Art. 13 - Obblighi dell'Ente e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto

Art. 14 - Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto

Art. 15 – Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto

Art. 16 - Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore ed Intervento dell'Ente quale sostituto contributivo

Art. 17 - Intervento dell'Ente quale sostituto retributivo

Art. 18 - Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 19 –Subappalto

Art. 20 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

Art. 21 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 22 - Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto e anticipazioni contrattuali

Art. 23 - Adeguamento/revisione dei prezzi

Art. 24 – Condizioni di pagamento

Art. 25 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 26 – Cessione del contratto

Art. 27 - Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto

Art. 28 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

Art. 29 – Responsabilità

Art. 30 - Coperture assicurative

Art. 31 - Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni

Art. 32 – Ultimazioni delle prestazioni

Art. 33 - Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

Art. 34 - Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento dell'appaltatore

Art. 35 - Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto

Art. 36 - Risoluzione per reati accertati

Art. 37 - Recesso unilaterale dell'Ente

Art. 38 - Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Ente - Recesso dell'appaltatore

Art. 39 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

Art. 40 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattivi

Art. 41 - Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Art. 42 – Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione mista integrata del Nido d'Infanzia Comunale sito in Via Petrarca n. 129 mediante fornitura di personale educativo e ausiliario, a completamento del personale dipendente dell'Ente.
2. Il servizio è parte integrante del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni ai sensi del D.Lgs. 65/2017.
3. All'aggiudicatario sono affidate le seguenti attività:
 - Gestione educativa della fascia oraria 13:30/16:30;
 - Completamento dell'orario educativo nella fascia 8:30/13:30;
 - Sostituzione del personale educativo;
 - Gestione del servizio ausiliario addetto alle pulizie nella fascia oraria 15:30/17:30 fino al 31/12/2026; dal 01/01/2027 la fascia oraria sarà indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
4. I servizi oggetto dell'appalto, sono annoverati tra i servizi specifici elencati nell'**Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE**. L'affidamento avviene nel rispetto di quanto previsto dall'**art. 127** del D.Lgs. 36/2023 e l'aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'**art. 108, comma 2, lett. a)** del medesimo Codice.

Art. 2

Destinatari delle attività dell'appalto

1. Il nido d'infanzia comunale accoglie bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi di età ed è autorizzato al funzionamento per una capienza massima di n. 38 posti. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 secondo il calendario stilato annualmente dall'ufficio servizi sociali con apertura facoltativa nel mese di luglio e la chiusura durante il mese di agosto.
2. Il servizio è strutturato, qualora possibile, in due sezioni, "Grandi" e "Piccoli", secondo l'età anagrafica dei bambini.

Art. 3

Valore dell'appalto e monte ore

1. Il monte ore complessivo nel triennio presunto per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto è indicativamente di seguito riportato:
 - Per personale educativo n. 14.850 ore per un valore presunto complessivo dell'appalto di € 356.994,00 (oltre IVA);
 - Per i servizi ausiliari di pulizia n. 5.515 ore per un valore presunto complessivo dell'appalto di € 103.185,65 (oltre IVA);Nello specifico le ore ordinarie saranno così distribuite:
 - nel 2026: n. 1760 ore per il personale educativo e n. 160 ore per il personale ausiliario per un valore presunto dell'appalto di € 45.304,00 oltre IVA;
 - nel 2027: n. 4.950 ore per il personale educativo e n. 2.025 ore per il personale ausiliario per un valore presunto dell'appalto di € 156.885,75 oltre IVA;
 - nel 2028: n. 4.950 ore per il personale educativo e n. 2.025 ore per il personale ausiliario per un valore presunto dell'appalto di € 156.885,75 oltre IVA;
 - nel 2029: n. 3.190 ore per il personale educativo e n. 1305 ore per il personale ausiliario per un valore presunto dell'appalto di € 101.104,15 oltre IVA;
2. È previsto un monte ore opzionale pari a n. 150 ore annue per eventuali sostituzioni del personale educativo comunale assente, attivabile esclusivamente ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale. È, inoltre, previsto un monte ore opzionale pari a n. 50 ore per l'eventuale sostituzione del personale ausiliario comunale nel periodo settembre-dicembre 2026.

Tale monte ore:

 - costituisce prestazione eventuale ed autonoma rispetto al servizio ordinario;

- non è compreso nel monte ore ordinario sopra indicato;
 - sarà attivato esclusivamente previa richiesta formale dell'Ente al Referente dell'appaltatore;
 - sarà contabilizzato separatamente e remunerato esclusivamente in relazione alle ore effettivamente richieste ed eseguite.
3. L'effettivo monte ore delle prestazioni ordinarie potrà variare esclusivamente in relazione:
 - alle effettive esigenze organizzative del servizio;
 - alle assenze dei bambini frequentanti l'asilo, qualora il rispetto del rapporto educatore/bambini previsto dalla normativa vigente consenta una riduzione del personale impiegato;
 - all'eventuale attivazione delle prestazioni opzionali di sostituzione del personale educativo e/o ausiliario comunale nei limiti e con le modalità previste dal presente Capitolato.
 4. Le eventuali sostituzioni del personale comunale saranno richieste esclusivamente al Referente dell'appaltatore. Resta esclusa qualsiasi forma di assegnazione diretta di compiti o disposizioni operative da parte del personale comunale ai dipendenti dell'appaltatore.
 5. Per motivate esigenze organizzative e ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere aumentate o ridotte dall'Ente fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o pretendere indennità ulteriori. L'eventuale variazione in aumento nei limiti del quinto dell'importo contrattuale ammonta ad € 101.432,80 oltre IVA. Nell'ambito di tale facoltà rientra anche l'eventuale attivazione del monte ore opzionale annuo destinato alle sostituzioni del personale comunale assente.
 6. L'importo complessivo ex art. 14, è pari ad € 608.696,80 al netto d'IVA, comprensivo delle spese per la manodopera, delle spese di gestione pari al 7% e dell'utile pari all'3%, dell'eventuale variazione di cui al precedente paragrafo pari ad €. 101.432,80, ivi inclusi €. 100,00 di costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Art. 4

Durata dell'appalto

1. La durata del contratto relativo al presente appalto è stabilita nel periodo 1° settembre 2026 – 31 Agosto 2029.
2. La stipula del contratto tra Comune di Porto San Giorgio e l'Appaltatore dovrà aver luogo dopo la comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge (Art. 50, comma 6 del D.Lgs 36/2023).
3. L'Ente si riserva inoltre:
 - a. la facoltà di estendere l'esecuzione del contratto a prestazioni ulteriori, avvalendosi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, "Quinto d'obbligo" corrispondente ad € 101.432,80 oltre IVA, se dovuta;
 - b. ai sensi dell'art. 120, comma 11, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5

Prestazioni oggetto dell'appalto/specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali

1. L'appaltatore realizza, nell'ambito del quadro di attività istituzionali dell'Ente in ambito sociale, le attività individuate nel presente articolo, con riferimento agli standards ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nei successivi articoli, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 36/2023.
2. L'appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto di seguito specificate come "attività tipiche (principali)": Servizi di istruzione pre-scolastica CPV 80110000-8.

3. L'Ente esercita esclusivamente funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e controllo dell'esecuzione contrattuale.
4. Resta esclusa qualsiasi forma di esercizio diretto del potere gerarchico, organizzativo o disciplinare del personale comunale nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore.
5. Le disposizioni operative rivolte al personale dell'appaltatore sono impartite esclusivamente dal Referente individuato dalla ditta aggiudicataria.
6. All'aggiudicatario sono affidate le seguenti attività:
 - Gestione educativa della fascia oraria 13:30/16:30 indicativamente con n. 4 unità di personale educativo. La presenza del personale deve essere tale da garantire la presenza del rapporto educativo 1:7, come da normativa vigente;
 - Completamento dell'orario educativo nella fascia 8:30/13:30 indicativamente con n. 2 unità di personale educativo;
 - Sostituzione del personale educativo comunale assente quando ricorrano circostanze tali da non garantire un adeguato rapporto educatrice/bambini. La richiesta del Committente per sostituzioni impreviste sarà formulata telefonicamente entro le ore 9.30 della mattinata direttamente al Referente della ditta aggiudicataria.
 - Gestione del servizio ausiliario addetto alle pulizie come sotto evidenziato;
 - Sostituzione del personale ausiliario comunale assente fino al 31/12/2026. La richiesta del Committente per sostituzioni impreviste sarà formulata telefonicamente direttamente al Referente della ditta aggiudicataria entro le ore 9.30 della mattinata.

7. **Personale educativo:** per la gestione della fascia oraria 13:30/16:30 e per il completamento dell'orario educativo nella fascia 8:30/13:30 è previsto un monte ore massimo stimato pari a n. 22 ore giornaliere.

L'eventuale servizio del mese di luglio sarà svolto integralmente dalla ditta aggiudicataria. Il personale necessario sarà determinato sulla base delle effettive domande di iscrizione presentate dalle famiglie e delle esigenze organizzative del servizio.

L'Ente può richiedere, nei limiti del monte ore opzionale previsto dal presente Capitolato e nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali prestazioni sostitutive del personale educativo comunale assente qualora ricorrano circostanze tali da non garantire il corretto rapporto educatore/bambini.

Le richieste:

- sono formulate esclusivamente nei confronti del Referente dell'appaltatore;
- non possono essere rivolte direttamente ai singoli operatori della cooperativa;
- devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore Servizi Sociali;
- sono contabilizzate separatamente rispetto alle prestazioni ordinarie.

Le richieste di sostituzione impreviste potranno essere formulate telefonicamente e/o mediante posta elettronica entro le ore 9:30 della giornata interessata.

L'organizzazione del personale educativo dovrà garantire il rispetto del rapporto educatore/bambini previsto dalla normativa regionale vigente. Le ore indicate nel presente capitolato costituiscono una stima presunta ai fini della formulazione dell'offerta economica e potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alle effettive esigenze del servizio e alla frequenza dell'utenza. Attività ulteriori saranno programmate e concordate con il Responsabile del Settore e con il Referente della ditta aggiudicataria del servizio, sempre nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

8. **Servizio ausiliario addetto alle pulizie:** il personale ausiliario impiegato nell'ambito dell'appalto svolge attività di supporto materiale e ausiliario finalizzate a garantire l'igiene, il decoro, la funzionalità e la sicurezza degli ambienti destinati al servizio educativo per la prima infanzia.

In particolare, il personale ausiliario provvede:

- alla pulizia, riordino e igienizzazione quotidiana dei locali destinati alle attività educative, compresi spazi gioco, sezioni, servizi igienici, dormitori, corridoi, ingressi e ulteriori ambienti utilizzati dai bambini e dal personale;
- alla pulizia e igienizzazione di arredi, superfici, materiali ludico-educativi e attrezzature utilizzate nel corso delle attività giornaliere;
- al ripristino delle condizioni igieniche dei locali durante e al termine delle attività educative;

- al riordino degli ambienti al termine della giornata educativa, al fine di garantire la regolare ripresa del servizio il giorno successivo;
- al supporto materiale alle attività del servizio educativo, limitatamente alle mansioni compatibili con il livello di inquadramento contrattuale;
- all'osservanza delle procedure previste in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione sanitaria.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanificazione degli ambienti destinati ai servizi educativi per la prima infanzia.

La fascia oraria di competenza sarà indicativamente 15:30/17:30 dal lunedì al venerdì per un totale di n. 10 ore settimanali per il periodo 01/09/2026-31/12/2026.

L'Ente può richiedere, nei limiti del monte ore opzionale previsto dal presente Capitolato e nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali prestazioni sostitutive del personale ausiliario comunale assente fino al 31/12/2026.

A partire dal 01/01/2027, il servizio ausiliario dovrà essere totalmente garantito dalla ditta aggiudicataria per la fascia oraria 8:30/17:30 per un numero di ore settimanali di n. 45.

Eventuali modifiche organizzative e/o variazioni delle fasce orarie potranno essere concordate con l'Ente in relazione alle esigenze del servizio.

La fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività ausiliarie, in conformità alla normativa vigente, resta a carico dell'Ente.

9. L'appaltatore deve garantire, al fine dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, la continuità del rapporto educatrice/bambini, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni. Il turn over degli operatori deve essere comunque contenuto, nel periodo dell'appalto, nel limite del 30% delle risorse umane impiegate.
10. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo, presso il quale attiva un collegamento telefonico e mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito:
 - a) presta servizio personale in grado di assicurare le eventuali sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Ente intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
11. L'appaltatore individua un proprio referente incaricato dei rapporti con l'Ente, al fine di garantire il regolare raccordo operativo e amministrativo con il Comune per tutta la durata dell'appalto. Il referente costituisce il punto di contatto per le comunicazioni inerenti l'esecuzione del servizio, la gestione delle segnalazioni e gli aspetti organizzativi ordinari connessi all'espletamento delle prestazioni contrattuali. Le attività del referente rientrano nell'ordinaria organizzazione d'impresa dell'appaltatore.
12. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Ente che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
13. In relazione all'esecuzione dell'appalto, l'Ente nomina un Direttore dell'esecuzione, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti all'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 114 del Codice dei contratti pubblici e dal contratto.

Art. 6

Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. Le attività descritte all'art. 5 devono essere rese utilizzando risorse umane con i seguenti profili professionali:

Particolare professionalità richiesta nell'ambito del servizio	Riferimenti per la qualificazione della specificità professionalità	Riferimenti relativi alla categoria e posizione economica (in base al D.M. Ministero del Lavoro e della Politiche sociali del 14/06/2024)	Tariffa oraria (in base alla D.M. n. 30 del 14/06/2024)
Educatore professionale	L.R. Marche n. 9/2003	D2	€ 24,04
Ausiliario		A1	€ 18,71

L'effettivo numero di operatori necessario dovrà essere valutato in base alle esigenze organizzative del servizio.

Tutto il personale impiegato deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia. In particolare per il personale educativo i requisiti sono individuati ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento n. 13/2004 attuativo della Legge Regione Marche n. 9/2003, da integrare con il Regolamento regionale n. 1 del 28 luglio 2008.

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione educatori qualificati, opportunamente formati e aggiornati, oltre a possedere i seguenti requisiti:

- capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- Titolo di studio richiesto: art. 14 del Regolamento regionale n. 13 del 22/12/2004;
- idoneità psico-attitudinale per l'attività da svolgersi;
- certificato penale per lavoro con i minori;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il Responsabile del Servizio Politiche sociali e istruzione ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto alla formazione/aggiornamento del proprio personale educativo, organizzando a proprio carico la frequenza a corsi tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza.

2. La ditta appaltatrice comunica immediatamente l'eventuale assenza degli operatori e, se richiesto, garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
3. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le disposizioni previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Ente ed a rispettare gli orari di servizio.
4. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Ente da oneri di istruzione delle stesse.
5. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Ente addetto a servizi/attività analoghi/e.
6. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 7 – Clausola sociale

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) previsto dalla Stazione Appaltante, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire, ai sensi dell'art. 102 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Prospetto non nominativo del personale.
3. Ai sensi degli artt. 57, comma 1 e 2- bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, la ditta aggiudicataria:
 - è tenuta a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3 del Codice;
 - ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3 del Codice, si impegna a garantire che una quota pari almeno al trenta per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia destinata all'occupazione giovanile e almeno il trenta per cento all'occupazione femminile.

Art. 8 – Patto di integrità

1. L'operatore economico partecipante alla procedura di gara si impegna al rispetto del Patto di Integrità adottato dal Comune di Porto San Giorgio, allegato agli atti di gara quale parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.
2. Con la partecipazione alla procedura, il concorrente dichiara:
 - di conoscere e accettare integralmente il contenuto del Patto di Integrità;
 - di impegnarsi a rispettarne le disposizioni per tutta la durata della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - di astenersi da comportamenti contrari ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza amministrativa, nonché da qualunque forma di interferenza illecita o accordo anticoncorrenziale.
3. L'aggiudicatario si impegna altresì:
 - a segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali tentativi di turbativa, irregolarità o condizionamento;
 - a rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.
4. La violazione degli obblighi contenuti nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ovvero di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal medesimo Patto.
5. Restano ferme l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 9 - Codice di comportamento

1. L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porto San Giorgio (allegato).
2. L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione da parte della ditta degli obblighi di cui al codice di comportamento predetto costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1546 del c.c.

Art. 10

Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'appaltatore

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Ente può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

Art. 11

Ambito di realizzazione/carattere del servizio

1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Ente definisce le attività che dovranno essere svolte presso il nido d'infanzia, al quale l'appaltatore si attiene.
2. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

Art. 12

Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

1. L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi richiesti dall'Ente e predispose un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami. L'appaltatore assicura la ricezione delle segnalazioni e dei reclami presentati dalle famiglie dei bambini fruitori del servizio mediante un sistema di monitoraggio e di elaborazione, finalizzato a garantire risposta immediata per l'assistenza.
2. L'appaltatore riporta tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi di assistenza in risposta agli stessi in un rapporto settimanale per il referente organizzativo dell'Ente.
3. L'Ente, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'appaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.

Art. 13

Obblighi dell'Ente e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto

1. L'Ente mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità delle attività educative e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
 - c) alla verifica dell'andamento del servizio;
 - d) alle eventuali modifiche di fruizione del servizio da parte delle famiglie (eventuali rinunce, modifiche, ecc.).
2. Sono a carico dell'Ente i costi relativi all'acquisto di giochi, materiali didattici, di igiene personale, ivi compresi i pannolini per i bambini iscritti, di pulizia dei locali e di qualsiasi altra spesa che si renda necessaria per il buon andamento del servizio.
3. L'Ente si impegna, altresì, ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. Ulteriori competenze dell'Ente sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra lo stesso e l'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto. Per esse l'Ente e l'appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.

5. L'appaltatore può fornire all'Ente ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.
6. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Ente individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici o il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento.

Art. 14

Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto

1. L'Ente procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato in base a quanto previsto dall'art. 114 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono pertanto a sottoporre a verifica tecnica specifica i servizi prestati dall'appaltatore.
4. In relazione all'effettuazione dei controlli sui servizi appaltati l'Ente definisce le seguenti interazioni per l'acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:

Acquisizione periodica	Acquisizione occasionale
Rilevazione di dati organizzati mediante rapporto mensile elaborato dall'appaltatore.	Rilevazione di informazioni da note e reclami pervenuti ai competenti servizi dell'Ente.

5. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Ente.
6. L'Ente può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati.
7. L'Ente può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 15

Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione, relative al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale. L'appaltatore è obbligato ad accettare tali variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva oltre al corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente rese. Tali modifiche saranno formalizzate mediante la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione. Qualora la variazione ecceda il limite del quinto d'obbligo, l'Ente potrà procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, ferma restando l'acquisizione del preventivo consenso dell'appaltatore e il rispetto dei presupposti previsti dall'art. 120 del medesimo Codice.
5. Nel caso in cui l'Ente richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 16

Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore ed Intervento dell'Ente quale sostituto contributivo

1. L'Ente verifica la regolarità contributiva dell'appaltatore attraverso la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. L'Ente acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
 - a) ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto e per la conseguente stipula del contratto;
 - b) per il pagamento periodico delle prestazioni relative ai servizi;
 - c) per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l'Ente attiva la procedura di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, trattenendo dal corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza e versandolo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, con detrazione dal certificato di pagamento.
4. Qualora l'appaltatore ottenga un DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), acquisita una relazione del Direttore dell'Esecuzione (DEC), valuta l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni

Art. 17

Intervento dell'Ente quale sostituto retributivo

1. In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Per le attività oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art.11 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
3. I pagamenti sono provati dalle quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 18

Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
3. L'Ente redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto si ravvedono rischi da interferenza con il personale dell'Ente.
4. L'appaltatore si impegna a fornire all'Ente, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
 - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;

- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 19 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'operatore economico deve indicare in sede di offerta le prestazioni o le parti di servizi che intende subappaltare. L'affidamento in subappalto è sottoposto alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, previa verifica dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore.
3. In ragione della particolare natura del servizio di asilo nido, caratterizzato da prestazioni educative, pedagogiche e assistenziali rivolte a minori nella fascia 0-3 anni, l'Ente dispone il divieto di subappalto delle prestazioni principali costituenti il nucleo essenziale del servizio, al fine di garantire continuità educativa, uniformità metodologica, tutela dei minori, stabilità del personale impiegato e diretto controllo dell'esecuzione contrattuale.
4. Resta consentito il subappalto delle sole prestazioni accessorie e ausiliarie non direttamente afferenti alle attività educative e assistenziali, nei limiti di legge e previa autorizzazione dell'Ente ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
5. In conformità all'articolo 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare i contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% del valore delle prestazioni subappaltabili con Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice. Qualora l'operatore economico ritenga di non poter soddisfare tale soglia minima, deve indicare e motivare nella propria offerta una diversa quota di affidamento, giustificandola in relazione all'oggetto del servizio SAI, alle caratteristiche specifiche delle prestazioni o alle particolari condizioni del mercato di riferimento.
6. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti autorizzati, è obbligatorio l'inserimento di specifiche clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Tali clausole:
 - devono essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice;
 - devono essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice;
 - si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva previste dall'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni di costo siano superiori al 5% dell'importo e nella misura dell'80% della variazione stessa.
7. L'aggiudicatario resta l'unico responsabile nei confronti del Comune di Porto San Giorgio per l'esecuzione delle prestazioni. L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere all'Ente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali revisioni prezzi applicate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento.

Art. 20

Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Ente e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 21

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Ente in base a quanto previsto dalla vigente normativa, l'appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore all'1% dell'importo netto dell'appalto.
2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 22

Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto e anticipazioni contrattuali

1. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.
2. La liquidazione avverrà sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e regolarmente rendicontate.
3. All'Appaltatore è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da corrisondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'importo anticipato, maggiorata del tasso di interesse legale.

Art. 23

Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 e comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, è ammissibile la revisione prezzi qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del medesimo articolo.
2. Le clausole di revisione prezzi di cui al precedente comma 1, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
3. La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all'art. 11, dell'all. II.2 bis del Codice. Per quanto previsto dal comma 1, del citato articolo, si dà atto che il CPV dell'oggetto dell'appalto è il seguente: *80110000-8 – servizi di istruzione pre scolastica* e che pertanto si procederà sulla base di questo, ai sensi del successivo comma 2 individuando l'associazione fra il predetto CPV e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello stesso allegato. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art.12, dello stesso allegato, le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza non superiore a quella di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'all. II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici sopra individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.
6. La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio a carico del DEC e a seguito di espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà con periodicità semestrale.
7. In caso di mancata attivazione automatica da parte della stazione appaltante secondo le previsioni di cui al precedente comma 5, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e di tutela dell'affidamento, l'appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

Art. 24

Condizioni di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Ente entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.
2. L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, che verrà allegato alla stessa per consentire all'Ente la verifica delle attività.
3. Il pagamento è comunque subordinato al mantenimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento.
4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Ente.
5. In caso di ritardato pagamento il tasso di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.
6. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Ente, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
7. Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico, intestate al Comune di Porto San Giorgio ed inoltrate al codice IPA 7RXLC9.
8. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
 - 8.1. l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - 8.2. l'esplicitazione del regime di pagamento dell'Iva (es. scissione pagamenti);
 - 8.3. il "Codice Identificativo Gara" (C.I.G.), riferito al servizio;
9. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
10. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 9, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.
11. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. In sede di pagamento, l'Ente riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 25

Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare al Comune di Porto San Giorgio i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
3. L'Ente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26

Cessione del contratto

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1230 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'Ente si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 27

Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Ente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente stesso quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Ente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 28

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria.
2. Ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Art. 29

Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Ente, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne l'Ente da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Ente, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Ente da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Ente stesso, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 30
Coperture assicurative

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del contratto.
2. È obbligo dell'appaltatore stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alle attività in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Per le polizze assicurative di cui al precedente comma 2 sono richieste le seguenti estensioni:

RCT/RCO	Per danni a terzi, cose e persone Massimale € 2.5000.000 per persona e danni a cose La copertura deve ricomprendere il danno biologico ed essere estesa ai lavoratori parasubordinati
---------	--

5. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ente, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 31
Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni

1. In relazione all'effettuazione dei controlli sui servizi appaltati l'Ente definisce le seguenti interazioni per l'acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:

Acquisizione periodica	Acquisizione occasionale
Rilevazione di dati organizzati mediante rapporto mensile elaborato dall'appaltatore.	Rilevazione di informazioni da note e reclami pervenuti ai competenti servizi dell'Ente.

2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l'Ente può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall'appaltatore sotto il profilo degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
6. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore e dell'Ente.
7. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
8. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 7, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
9. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
10. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
11. L'Ente assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 114 del Codice, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.
12. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Ente.
13. L'Ente può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
14. L'Ente può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 32

Ultimazione delle prestazioni

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, con le modalità previste dall'articolo 116 del Codice.

Art. 33

Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Ente applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Ente:
 - a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
 - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente contratto;
 - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Ente.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Ente procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Ente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.
7. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Ente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato;
9. Sono irrogate altresì le predette penali nei casi di violazione delle seguenti clausole volte a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate:
 - mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 6, dell'All. II.3, del D.lgs. 36/23;
 - mancata consegna della documentazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 6, dell'All. II.3 del D.lgs. 36/23;
 - mancato rispetto degli obblighi assunzionali della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 6, dell'All. II.3 del D.lgs. 36/23.

Art. 34

Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento dell'appaltatore

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/16.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 35

Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 30, comma 5;
 - d) inosservanza delle direttive dell'Ente in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - e) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).
2. Rappresentano cause di risoluzione del contratto anche quelle contemplate dall'art. 108 del Codice, se e in quanto applicabili.
3. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto delle prestazioni.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
5. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
6. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione (se diverso) formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
7. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
8. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
9. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
10. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

11. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione (se diverso) curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
12. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
13. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Ente non si sia avvalso della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 36

Risoluzione per reati accertati

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 37

Recesso unilaterale dell'Ente

1. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile e dell'art. 109 del Codice dei contratti, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Ente si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
 - 4.2.) spese sostenute dall'appaltatore;
 - 4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 38

Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Ente - Recesso dell'appaltatore

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Ente, lo stesso può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostantiva.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Ente provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

4. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Ente, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente art. 33. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo stabilite dal Regolamento.
5. La facoltà dell'Ente di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 4, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 39

Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Ente e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D.Lgs. n. 36/23, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Ente;
 - b) dal dirigente competente dell'Ente, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 40

Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 37 è devoluta alla competenza del Foro di Fermo.

Art. 41

Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore, con riferimento particolare:
 - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
 - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 42

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.